

PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI
DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI,
DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Edizione 5/2010

1. **Principio comunitario**
2. **Principio di legalità**
3. **Principio di separazione dei poteri**
4. **Principio di democrazia interna a base collettiva**
5. **Principio di democrazia interna a base personale**
6. **Principio assembleare**
7. **Principio dell'eleggibilità alle cariche federali**
8. **Principio di decadenza degli organi federali**
9. **Principio di territorialità**
10. **Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive**
11. **Principio di trasparenza**
12. **Principio di libera prestazione delle attività sportive**
13. **Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche**
14. **Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità**
15. **Principio di giustizia sportiva**
16. **Principio di etica sportiva**

1. Principio comunitario

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono prevedere espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi C.O.N.I.), quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.
2. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
3. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione, in quanto compatibili, agli statuti delle Associazioni Benemerite.
4. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali aventi natura di Ente Pubblico continuano ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti di settore.

2. Principio di legalità

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate:
 - a) devono recepire i principi enunciati negli artt. 5, comma 2 lett. b), 15 e 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, senza prevedere alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive;
 - b) devono essere redatti conformemente alle norme contenute nello Statuto del C.O.N.I., con particolare riguardo agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 36bis;
 - c) devono indicare l'organismo internazionale (C.I.O., Federazione Internazionale) al quale aderiscono;
 - d) devono espressamente prevedere l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
2. Gli statuti delle Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I. ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, devono uniformare i propri contenuti a quelli dello Statuto del C.O.N.I., con particolare riguardo all'art. 30 ed ai Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. stesso.

3. Principio di separazione dei poteri

1. Sono organi primari delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio federale;
 - c) il Presidente federale;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate, in relazione alla complessità della propria organizzazione, possono prevedere organi ulteriori.
3. Gli Statuti devono prevedere:
 - a) Almeno 4 riunioni all'anno del Consiglio federale;
 - b) Le funzioni che competono al Presidente, al Consiglio federale, al Consiglio di presidenza e a tutti gli altri organi.
 - c) Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dagli statuti non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza dal Presidente federale e/o dai Consigli di presidenza in luogo del Consiglio federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile.
4. Gli statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate pluridisciplinari possono prevedere la nomina o l'elezione di Consigli di settore, aventi funzioni consultive e tecnico-organizzative rispetto al Consiglio federale.
5. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere la costituzione di Consulte con la partecipazione dei Consiglieri federali e dei rappresentanti dell'organizzazione territoriale, presiedute dal Presidente federale.
6. Gli statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.
7. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non deve estendersi agli organi non connessi allo stesso sotto il profilo funzionale (in particolare organi di giustizia e Collegio dei revisori dei conti).

4. Principio di democrazia interna a base collettiva

4.1. Voto di base

1. Hanno diritto ad un voto le associazioni e le società che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, dovranno stabilire

i requisiti minimi di partecipazione per il riconoscimento del diritto di voto. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali.

4.2. Voti plurimi

1. In aggiunta al voto di base, alle associazioni e società possono essere attribuiti voti plurimi, diretti a differenziare le società che abbiano svolto l'attività agonistica stabilita nei calendari federali che, per importanza e risultati, sia qualitativamente superiore e sia determinata in base a classifiche e graduatorie di rilevanza nazionale.
2. Sono esclusi voti plurimi legati al numero dei tesserati, anche se agonisti, alla sola partecipazione a gare e/o campionati, al solo numero delle gare organizzate, al possesso di attrezzature, di licenze, di patenti, ecc.
3. Il calcolo dei voti, da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, dovrà risultare ben definito e non dovrà dare luogo a maggioranze precostituite.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate dovranno prevedere dei correttivi all'assegnazione dei voti plurimi al fine di eliminare la possibilità di precostituire maggioranze assembleari.
5. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

4.3. Voti plurimi per l'organizzazione delle gare

1. Qualora l'organizzazione di gare nazionali ed internazionali rivesta particolare importanza nell'ambito di una Federazione o di una Disciplina Sportiva Associata, alle società ed alle associazioni che della detta organizzazione si occupano, purchè le stesse svolgano anche attività agonistica, possono essere riconosciuti voti plurimi in numero complessivamente non superiore al 20% del totale dei voti di base spettanti a tutte le società aventi diritto a voto per la partecipazione all'attività sportiva stabilita dai programmi federali.
2. Eventuali casi particolari in ordine all'applicazione del principio enunciato al presente punto saranno esaminati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

5. Principio di democrazia interna a base personale

5.1. Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici e ufficiali di gara per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi direttivi nazionali

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono garantire la presenza di atleti e tecnici nei Consigli federali, in

misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso. La ripartizione della percentuale suddetta deve essere in misura proporzionale alla rappresentanza di entrambe le categorie nell'ambito del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

2. In assenza della figura del tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.
3. Devono essere, altresì, assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti.
4. Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria. In tale occasione e nell'ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
5. Gli statuti possono prevedere la presenza dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei Consigli federali.
6. La quota percentuale agli stessi riservata esula dal 30% assegnato ad atleti e tecnici.

5.2. Elezione dei rappresentanti degli atleti nei consigli federali

I rappresentanti eletti da tutti gli atleti maggiorenni in attività, sia dilettanti sia professionisti, tesserati tramite le società e le associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate nello statuto.

5.3. Elezione dei rappresentanti dei tecnici nei consigli federali

I rappresentanti eletti da tutti i tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate nello statuto.

5.4. Elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali

Gli ufficiali di gara maggiorenni eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale, ove previsto negli statuti federali, secondo le modalità stabilite negli statuti stessi.

5.5. Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione di organi direttivi diversi dal consiglio federale

Gli statuti stabiliscono criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di tutti gli atleti e tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate ed, eventualmente, degli ufficiali di gara, alle assemblee per l'elezione del Presidente federale e degli altri organi federali.

5.6. Espressione del voto

1. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici (e, ove previsti, degli ufficiali di gara) è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.
2. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici e, ove previsti, degli ufficiali di gara eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, diverse da quelle societarie, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

6. Principio assembleare

6.1. Assemblea ordinaria elettiva

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi devono essere svolte le Assemblee ordinarie elettive delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; le Federazioni che partecipano ai Giochi Olimpici Invernali provvedono alla convocazione ed allo svolgimento dell'Assemblea elettiva entro tre mesi dalla chiusura dei Giochi.
2. Qualora l'Assemblea di primo grado comporti un'elevata partecipazione di affiliati e tesserati con conseguenti gravosi oneri finanziari e/o palesi difficoltà organizzative, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello Statuto del C.O.N.I., possono prevedere assemblee di secondo grado formate da delegati eletti a livello territoriale, ovvero, ove esistenti, da assemblee di settore o di Lega.
3. In tale ipotesi si deve provvedere all'elezione sia dei delegati all'Assemblea nazionale, sia degli eventuali supplenti. Il computo dell'anzianità di affiliazione deve fare riferimento alle assemblee ove vengono eletti i delegati medesimi.
4. Nelle sole Assemblee elettive, qualunque sia il sistema di voto prescelto (singolo o plurimo), gli statuti devono prevedere un quorum costitutivo in seconda convocazione tale, comunque, da garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto.

6.2. Assemblee straordinarie

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:
 - a) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, se il sistema è quello del voto plurimo;
 - b) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto, se il sistema è quello del voto singolo.
2. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate strutturate in settori o leghe possono prevedere che, per la validità della richiesta, sia necessaria una specifica istanza in tal senso:
 - da parte di un numero minimo di società appartenenti ad ognuno di detti settori o leghe;
 - dalla metà più uno dei componenti il Consiglio federale;
 - dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.

6.3 Cause di esclusione dalla partecipazione assembleare

1. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.
2. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono espressamente indicare le sanzioni di squalifica o inibizione che escludono la partecipazione alle Assemblee.

6.4. Deleghe tra società ed associazioni

1. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali di 1° grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o alla medesima Lega o Settore o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:
 - 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
 - 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;

- 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;
 - 10, fino a 5000 associazioni e società votanti;
 - 20, fino a 10.000 associazioni e società votanti;
 - 40, oltre 10.000 associazioni e società votanti.
2. I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
 3. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:
 - 1, oltre le 20 associazioni e società votanti;
 - 2, oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 3, oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 4, oltre le 200 associazioni e società votanti;
 - 5, oltre le 400 associazioni e società votanti;
 - 6, oltre le 800 associazioni e società votanti.
 4. I Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
 5. Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 10 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.
 6. I Presidenti dei Comitati provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee provinciali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

6.5. Commissione verifica poteri e Commissione scrutinio nelle assemblee

Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione verifica poteri ed i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali

7.1. Elettività delle cariche

1. Il Presidente, il Consiglio federale, il Collegio dei revisori dei conti ed i Consigli regionali e provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.

2. I requisiti relativi all'elettorato passivo dei componenti degli organi elettivi e di nomina devono corrispondere a quanto contemplato nel successivo art. 7.4.
3. Gli statuti federali non possono stabilire limiti o riserve di voti volte a limitare l'eleggibilità alla carica federale del candidato in possesso dei requisiti previsti secondo le indicazioni di cui all'art. 7.4.
4. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.
5. Ad eccezione di quanto previsto con riferimento all'elezione del Presidente federale, risulteranno eletti i candidati che conseguiranno il maggior numero dei voti come stabilito nei singoli statuti.
6. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nello statuto la sottoscrizione delle candidature da parte di un numero minimo di associazioni e società affiliate con diritto di voto.

7.2. Elezione del Presidente federale

1. Il Presidente federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 15/2004, qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

7.3. Necessità della conoscenza anticipata delle candidature rispetto alla data stabilita per l'Assemblea

Gli statuti devono prevedere che, per concorrere a cariche elettive, dovrà essere posta formale candidatura nei termini stabiliti dalla Federazione e dalla Disciplina Sportiva Associata, con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dell'Assemblea.

7.4. Requisiti per rivestire cariche

1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
2. Gli statuti stabiliscono i requisiti specifici per l'eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
3. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, secondo quanto indicato dall'art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, da individuarsi specificatamente nei singoli statuti a cura delle rispettive Federazioni e Discipline Sportive Associate.
4. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.
5. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.
6. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione o della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene presentata la candidatura.
7. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

7.5. Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.
2. Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

7.6. Incompatibilità tra le cariche

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.

2. Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.
3. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nei propri statuti ulteriori incompatibilità e, in particolare, quella fra arbitro e tecnico.
5. Nel caso di incompatibilità tra cariche gli statuti devono prevedere un limitato termine per l'opzione o la conseguente decadenza dall'ultima carica assunta.

8. Principio di decadenza degli organi federali

1. Gli statuti devono contemplare tutti i possibili casi di decadenza degli organi e le modalità per procedere al rinnovo delle cariche.
2. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
3. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
4. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
5. La *prorogatio* va limitata nel tempo. In ogni caso, entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, devono essere ricostituiti gli organi decaduti. Il principio generale della *prorogatio* è volto a garantire un sia pur minimo funzionamento degli organi nel periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi, ragione per la quale in regime di *prorogatio* la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.
6. Le seguenti fattispecie devono essere disciplinate come per ciascuna specificato:
 - a) impedimento temporaneo o definitivo del Presidente:
 - impedimento temporaneo: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente, così come individuato dai singoli statuti;
 - impedimento definitivo: decadenza immediata del Consiglio federale ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - b) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria

amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;

- c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di dimissioni o di decadenza di membri di organi elettivi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, gli statuti possono prevedere l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purchè questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

9. Principio di territorialità

1. In ogni Regione vengono istituiti i Comitati regionali in presenza di almeno dieci associazioni e società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa; tale numero è individuato nei singoli statuti in base alle realtà territoriali di ciascuna Federazione e Disciplina Sportiva Associata.
2. Qualora in una Regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del Comitato, il Consiglio federale provvede alla nomina del Delegato.
3. I Comitati provinciali possono essere istituiti ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio.
4. In alternativa ai Comitati provinciali possono essere istituiti, se previsti negli statuti, i Delegati provinciali nominati dal Consiglio federale o dal Consiglio regionale.
5. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.
6. I Consigli direttivi dei Comitati territoriali devono essere costituiti da almeno cinque componenti.
7. I Comitati possono avere autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dagli statuti. In ogni caso sono sottoposti alla vigilanza delle

Federazioni e delle Discipline Sportive Associate, che ne approvano gli eventuali bilanci e possono intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento. Gli statuti possono prevedere la nomina di un Revisore contabile territoriale.

10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate “Leghe” ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.
2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della Federazione Sportiva che provvede al riconoscimento.
3. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato.
4. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l’elezione di tutti gli organi da parte dell’Assemblea.
5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.
6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale.
7. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l’ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.
8. La determinazione delle regole relative all’organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale.
9. Le Federazioni possono affidare alle Leghe l’organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l’approvazione della classifica finale, per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia, per le formule di campionato.

11. Principio di trasparenza

1. Gli statuti devono prevedere che il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.
2. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le società ed associazioni aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.
3. Ove le Federazioni e le Discipline sportive associate costituiscano società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.
4. Gli statuti federali devono prevedere la costituzione di un Collegio dei revisori dei conti composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. In aggiunta ai membri suddetti il C.O.N.I. nomina due componenti effettivi ed un supplente.
5. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti nella sua qualità è eletto direttamente dall'Assemblea.
6. I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
7. Il Collegio dei revisori dei conti esercita anche il controllo contabile.

12. Principio di libera prestazione delle attività sportive

1. Gli statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.
2. Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive.
3. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate devono elencare nei rispettivi statuti le discipline sportive praticate. L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modificazione allo statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n.15/04.
2. In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23/3/1981, n. 91 e successive modificazioni.
3. L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.
4. Per rendere possibili i controlli ed i conseguenti provvedimenti, successivamente all'adozione da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. di deliberazioni relative ai criteri ed alle modalità dei controlli sulle società professionistiche di cui all'art. 5, lett. e) bis, del D.Lgs. n. 15/04 ed all'art. 6 dello Statuto del C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate sono tenute ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligate per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il C.O.N.I. e gli organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, sempre che non esista uno specifico divieto di legge.

14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.
2. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

15. Principio di giustizia sportiva

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare gli statuti ed i regolamenti ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta

Nazionale del C.O.N.I. e, per quanto non espressamente previsto, ai principi del diritto processuale civile, penale e amministrativo.

2. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate dovranno prevedere un rinvio automatico alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A..

16. Principio di etica sportiva

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate dovranno prevedere un rinvio automatico al Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I..
2. È fatto divieto ai tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate. I Regolamenti organici ed i Regolamenti di giustizia ne dovranno indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.